

**REGIONE SICILIANA****DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO il D.A. n. 7 del 29 luglio 2013, con il quale è stato adottato, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, il Piano Territoriale Paesaggistico degli ambiti 2,3,5,6,10,11 e 15 della provincia di Agrigento.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto spedito il 12.4.2019 dal signor xxxxxx xxxxx, elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio legale dell'Avvocato xxxxxxx xxxxxxxxx con sede ad xxxxxx in via n.x, avverso il provvedimento n.2453 del 13.3.2019, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento ha espresso parere favorevole condizionato alla esecuzione di alcune prescrizioni sul progetto di manutenzione straordinaria per il recupero funzionale di manufatti agricoli siti ad xxxxxx, in contrada , in zona "x" della xxxxx xx xxxxx.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché non risulta essere stato presentato oltre il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Agrigento contenute nella nota n. 5798 del 27.6.2019.

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A. 8 marzo 2005, n.101), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/1971, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta la legittimità dell'impugnato provvedimento della Soprintendenza di Agrigento, limitatamente alle condizioni imposte di cui ai punti 4 e 5, perchè sarebbe carente nella sua motivazione, mancando anche di contemperare l'interesse pubblico con quello del privato. L'atto impugnato sarebbe anche viziato per la omessa comunicazione dell'avvio del procedimento ovvero del preavviso di rigetto.

CONSIDERATO che la Soprintendenza di Agrigento con l'impugnato provvedimento ha espresso parere favorevole sul progetto di manutenzione straordinaria per il recupero funzionale di manufatti agricoli ad alcune condizioni ed in particolare quelle ai punti 4 e 5, contestate dal ricorrente, che prevedono:

4) *la recinzione della tettoia dovrà essere costituita dal muretto esistente con sopra rete metallica e paletti in ferro o in legno in modo da non costituire volume utile;*

5) *le stradelle di accesso dovranno essere realizzate seguendo la morfologia del terreno ed essere finite con rosticcio di tufina compattato.*

**REGIONE SICILIANA**

RITENUTO di non potere condividere la eccepita carenza di motivazione dell'atto impugnato per le considerazioni che seguono.

Va rilevato che i progettati interventi interessano l'ambito individuato dal citato P.T.P. nel Paesaggio Locale "Akragas" - ambito "28 g" - del "Paesaggio storico del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi" con livello di Tutela 3.

Ciò premesso, è evidente che il provvedimento impugnato trova la sua ragione nell'esigenza di rendere compatibili i progettati lavori con le previsioni del citato strumento di pianificazione, che prevede il divieto di nuove edificazioni previsto nell'ambito del Paesaggio Locale "28g" interessante il paesaggio storico della Valle dei Templi.

Nel caso di specie l'atto impugnato si configura come un atto vincolato, che non implica per la sua adozione una valutazione tecnica discrezionale, bensì il verificarsi di un dato oggettivo, e cioè l'accertamento da parte della Soprintendenza del contrasto o meno delle opere da realizzare con le previsioni del citato Piano Territoriale Paesistico.

Infatti lo strumento di pianificazione è espressione sia del potere discrezionale per l'aspetto tecnico, riguardante le scelte effettuate sulla base dei criteri tecnico-scientifici, sia per quello relativo alla ponderazione degli interessi in gioco. Pertanto l'amministrazione con la sua approvazione esaurisce il potere discrezionale, limitandosi, nell'attività successiva relativa ai singoli procedimenti di autorizzazione, a conformare i propri provvedimenti alla disciplina generale del piano, il che riduce "il potere di cui l'amministrazione dispone ad un contenuto di carattere vincolato che la riconducono alle scelte da essa stessa effettuate in sede di programmazione" (T.A.R. Sicilia - Palermo – 16 novembre 2006, n. 3043).

CONSIDERATO che il compito della Soprintendenza è di tutelare i valori paesaggistici presenti nell'area protetta, "senza che sia tenuta a conciliare l'interesse pubblico con quello del privato" (C.G.A. - SS.RR. - parere n. 563/10 – Adunanza del 7 giugno 2010). L'organo di tutela "può anche proibire in modo assoluto di edificare nelle aree vincolate, anche se fabbricabili, per la tutela dell'interesse pubblico" (C.G.A. - SS.RR. - parere n. 563/10 – Adunanza del 7 giugno 2010).

RITENUTO quanto alla lamentata omessa comunicazione del preventivo preavviso di rigetto, che nel caso in argomento questo obbligo non ricorre, perchè la Soprintendenza ha espresso un parere favorevole, seppure condizionato, che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente (che sostiene trattarsi in pratica di un diniego) consente l'esecuzione dei progettati lavori, subordinandoli ad alcune prescrizioni volte ad un inserimento compatibile di tali interventi con il paesaggio tutelato, che è bene ricordare essere quello della Valle dei Templi di grande valore archeologico e paesaggistico.

In questi casi, trattandosi di un bene culturale universalmente conosciuto e apprezzato, l'Amministrazione investita *ex lege* di poteri di salvaguardia non pare debba darsi carico di spiegare per filo e per segno le ragioni per cui una recinzione, una stradella siano incompatibili o meno con le ragioni di tutela.

RITENUTO per le suesposte ragioni di dovere dichiarare infondato il citato ricorso gerarchico presentato dal signor xxxxxx xxxxx.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso gerarchico prodotto, con atto spedito il 12.4.2019 dal signor xxxxx xxxxx, elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio legale dell'Avvocato xxxxxx xxxxxx con sede ad xxxxxx in via xxxxxx n.x avverso il provvedimento n.2453 del 13.3.2019 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento è respinto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

Art. 2) In conseguenza del superiore rigetto, è confermato il provvedimento n. 2453 del 13.3.2019 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).



REGIONE SICILIANA

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 4.11.2019

F.to **IL DIRIGENTE GENERALE**
Sergio Alessandro